

STATUTO

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ASSOCIAZIONE Vo.C.E. - Volontari Contro l'Emarginazione - APS”

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata: “Associazione Vo.C.E. - Volontari Contro l'Emarginazione - APS”, da ora in avanti denominata “associazione”.
2. Ai sensi del Codice del Terzo Settore, la denominazione “Associazione Vo.C.E. - Volontari Contro l'Emarginazione - APS” è subordinata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La denominazione acquisisce valore automaticamente, sostituendo la precedente denominazione, utilizzata nel periodo di transizione, di “Associazione Vo.C.E. - Volontari Contro l'Emarginazione”.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di VARESE e la sua durata è illimitata.

Art. 2

(Finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'associazione intende:
 - a) individuare ed intervenire nelle situazioni di difficoltà, di sofferenza e di emarginazione esistenti sul territorio, in particolare della Provincia di Varese;
 - b) realizzare ambiti concreti di partecipazione nella vita sociale, culturale e lavorativa;
 - c) collaborare con altre associazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti pubblici ad iniziative che possano realmente incidere sulla realtà dell'emarginazione;
 - d) contribuire alla costruzione di una cultura che individui, affronti e superi le cause dell'emarginazione.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3

(Attività)

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, qualificate dalle lettere (i, k, u, v, w, z), riportate in seguito, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore in forma di azione volontaria o di

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare e in concreto, l'associazione si impegna a:

- a) organizzare iniziative ed eventi volti a coinvolgere, integrare e intrattenere nel loro tempo libero persone svantaggiate e/o con diversi tipi di disabilità;
- b) intervenire con aiuti di natura assistenziale e/o economica, occasionali o sistematici, in situazioni di bisogno o necessità.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, altresì in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4
(Ammissione e numero degli associati)

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano lo spirito, gli ideali e le finalità e che partecipino alle attività della stessa con la loro opera, competenza e conoscenza.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a norma dell'art. 32, comma 2 del Codice del Terzo Settore.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale, conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e ad attenersi alle direttive e deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, esso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, ricevuta la comunicazione di rigetto, entro 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente riunita, in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino le disposizioni ivi contenute, che introducono criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5
(Diritti e doveri degli associati)

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea, qualora maggiorenne, e presentare la propria candidatura agli organi sociali secondo quanto disposto nell'art. 14, comma 4 del presente Statuto;
 - b) essere informato sulle attività e l'andamento dell'associazione;
 - c) partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione;
 - d) essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- f) recedere dalla qualifica di associato in qualsiasi momento.

3. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi in modo gratuito e volontario, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per contribuire alla realizzazione delle attività e al perseguimento delle finalità dell'associazione;
- c) versare la quota associativa annualmente secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- d) contribuire alle spese annuali dell'associazione con eventuali quote una tantum, di carattere non patrimoniale, istituite dall'Assemblea.

Art. 6

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, tra le cause di esclusione vi è il mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
5. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione.
6. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
7. L'Assemblea delibera sull'esclusione con voto segreto solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
8. La perdita della qualifica di associato non comporta la restituzione della quota associativa né di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Art. 7

(Volontari)

1. I volontari sono persone fisiche associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione in un eventuale regolamento interno. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
5. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 9

(Organi sociali)

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, se previsto;
 - e) il Revisore Legale, se previsto.
2. Gli organi sociali di cui alle lettere (b, c, d, e) del precedente comma hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 (Assemblea)

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati, rappresentato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che, maggiorenni, hanno acquisito la qualifica di associato. Ciascun associato ha un voto.

4. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori, constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente, se nominati, dagli scrutatori, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee. Tale libro può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 23, comma 4 del presente Statuto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

8. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di Controllo, al Presidente, al Revisore Legale né a un dipendente.

9. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o per esprimere il proprio voto tramite corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 11
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale;
- c) nominare i 3 probiviri;
- d) approvare il programma di attività ed eventualmente il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- e) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- i) istituire eventuali quote una tantum, di carattere non patrimoniale, che gli associati sono tenuti a versare;
- j) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- k) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, su provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o su delibere di esclusione, garantendo il più ampio contraddittorio;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12
(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, mediante affissione presso la sede sociale e comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ad ogni associato all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

3. L'Assemblea è convocata, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 13
(Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulle attività svolte e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti degli organi sociali non hanno voto.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento e liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello Statuto con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.
4. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. L'assemblea può decidere altre modalità di voto.

Art. 14
(Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi componenti (in seguito denominati "amministratori") è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 amministratori.
4. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche maggiorenni e associate da almeno un anno, che abbiano fatto pervenire la propria candidatura in forma scritta al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea in cui è previsto il rinnovo dell'Organo di Amministrazione.
5. Non può essere nominato come amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Gli amministratori svolgono la loro attività gratuitamente.
7. Gli amministratori rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15
(Competenze dell'Organo di Amministrazione)

1. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto necessario al buon funzionamento dell'associazione che non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

2. In particolare, sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) eleggere e revocare tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- c) eleggere e revocare tra i propri componenti il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, il programma delle attività, nonché gli eventuali bilancio preventivo e relazione di missione;
- e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- f) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- g) deliberare azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alle attività associative disponendo delle risorse economiche;
- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- l) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, nella prima seduta successiva;
- m) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori;
- n) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio di esercizio e da quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più amministratori.

Art. 16
(Funzionamento dell'Organo di Amministrazione)

1. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
2. Gli amministratori possono dimettersi o essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dell'Organo di Amministrazione, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dello stesso per 3 volte consecutive. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
3. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
4. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso nel corso del biennio devono essere convalidate dall'Assemblea alla prima convocazione utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
6. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, necessariamente entro la prima riunione utile successiva alle elezioni di rinnovo dello stesso.

3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e può essere rieletto. Il Presidente decade dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18 (Vicepresidente)

1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
2. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 (Segretario)

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda secondo le modalità stabilite nell'art. 23, comma 4 del presente Statuto.

Art. 20 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.
2. Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi sociali. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite viene definito dall'Organo di Amministrazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza previa approvazione del Presidente.

Art. 21
(Organo di Controllo e Revisore Legale)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.
5. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Revisione Legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22
(Probiviri)

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 probiviri.
2. I probiviri giudicheranno le suddette controversie ex bono et aequo, senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
3. I probiviri vengono eletti dall'Assemblea tra persone fisiche maggiorenni non necessariamente associate. Essi restano in carica per 2 esercizi e sono rieleggibili.

Art. 23
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, qualora istituiti.
2. I libri di cui alle lettere (a, b, c, d) del precedente comma sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera (e) del precedente comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ogniqualvolta ne abbiano necessità o desiderio, facendone richiesta scritta al Presidente.

Art. 24
(Risorse economiche)

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - k) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6 del Codice del Terzo Settore svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25
(Esercizio sociale e scritture contabili)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore.
3. La relazione di missione, qualora prevista, è un documento che rappresenta le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, comma 4 del presente Statuto, se svolte.
4. Il bilancio di esercizio e, qualora prevista, la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. L'Organo di Amministrazione deve predisporre il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. L'Organo di Amministrazione può predisporre, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota associativa annua e ad esso deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività deve essere discussa e approvata dall'Assemblea.

Art. 26
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

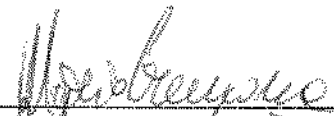
Art. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

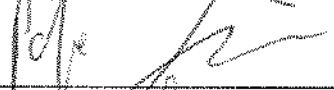
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
3. Nelle more di costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 460/1997.

Art. 29
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, e, in quanto compatibile, dal Codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

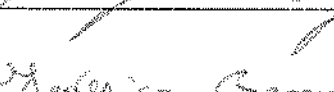
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente 

Il Vicepresidente 

Il Tesoriere 

Il Segretario 

L'Amministratore 

L'Amministratore 

L'Amministratore 

Luogo e data VARESE, 18/07/2020